

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999¹,
decreta:

I

La legge militare² è modificata come segue:

Art. 66 Premesse

¹ Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE oppure con il consenso degli Stati interessati. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.

² Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo.

³ L'annuncio per partecipare a un'operazione di sostegno alla pace è volontario.

Art. 66a (nuovo) Armamento

Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l'armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l'adempimento del compito.

Art. 66b (nuovo) Competenze

¹ Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.

² Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l'esecuzione dell'impiego.

³ Se l'impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.

⁴ Un impiego armato dev'essere approvato dall'Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi

¹ FF 2000 414

² RS 510.10

urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1680